

PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

1. Ambito di applicazione

1. Il presente atto si applica con riferimento alle strutture speciali dell'Assemblea legislativa regionale, individuate dallo Statuto regionale e dagli articoli 4, 7 comma 1 lett. a) e 8 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, di seguito elencate:
 - a. Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale;
 - b. Segreteria particolare del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale;
 - c. Segreteria particolare dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni assembleari;
 - d. Segreterie dei Gruppi assembleari.

2. Tipologie di reclutamento del personale da assegnare alle strutture speciali di cui all' art. 4, all'art. 7 comma 1 lett. a) ed all'art. 8 della L.R. n. 43/2001

1. Il personale da assegnare è scelto, in via prioritaria, tra i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti agli organici regionali o acquisiti in comando da altra Pubblica Amministrazione.
2. Di norma possono essere assegnate alle strutture speciali anche persone esterne all'Amministrazione Pubblica, con il conferimento di un incarico a tempo determinato in applicazione di quanto previsto dall'art. 63 dello Statuto regionale e dell'art. 9 della l.r. n. 43/2001 da perfezionarsi con stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Possono anche essere affidati incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 12 della L.r. 43/2001 e possono essere attivati tirocini. Il costo per il trattamento economico e degli oneri assicurativi di incarichi attivati e dei tirocini è a totale carico del budget per il personale della Struttura speciale che li richiede.

3. Imputazione dei costi del personale assegnato alle strutture speciali

1. Qualora siano assegnati alle Strutture speciali dipendenti a tempo indeterminato appartenenti agli organici regionali, il costo tabellare, in applicazione del comma 10, art. 20 della l.r. n. 11/2013 e successive modificazioni, è imputato al bilancio ordinario dell'Assemblea legislativa, o della Giunta regionale se dipendenti inseriti nella dotazione organica di Giunta, mentre l'emolumento unico riconosciuto, comprensivo dell'eventuale assegno a differenza dovuto in caso di inquadramento in categoria o posizione economica superiore ove possibile, sarà a carico del budget del personale della Struttura speciale.
2. Qualora siano assegnati alle Strutture speciali dipendenti a tempo indeterminato di altre pubbliche Amministrazioni, il costo è a totale carico del budget per il personale della Struttura speciale che li richiede.
3. Il Capo di Gabinetto è assunto con le modalità e i criteri previsti per il direttori generali della Regione, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della l.r. n. 43/2001, che rinvia a tal fine a quanto previsto dall'art. 43, commi 3 e 4 , della legge medesima anche per quanto riguarda trattamento giuridico ed economico. Il contratto di lavoro del Capo di Gabinetto, a norma del medesimo comma 7 sopra richiamato, può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I costi per il trattamento economico del Capo di Gabinetto sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive previste per le strutture speciali.

4. L'Assemblea legislativa regionale mantiene indisponibile nella propria dotazione organica un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati temporaneamente alle strutture speciali, anche a seguito del collocamento in aspettativa.
5. Al personale regionale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolge le funzioni in materia di rapporti con il sistema dei mass-media di competenza del Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico, secondo quanto previsto dall'art. 26 della l.r. 28 luglio 2004, n. 17 e ss.mm. e dai relativi atti applicativi. L'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare alle funzioni sopra indicate avviene con contratto di lavoro subordinato a termine, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale, secondo i contenuti e i criteri definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 126 del 31 gennaio 2005 e ss.mm.ii." assunta previa intesa espressa dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 31/01/2005 e in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione U.P. n. 11/2012. Al personale, a tempo indeterminato o determinato, di cui al presente comma non si applicano le disposizioni della presente deliberazione, se non per quanto riguarda gli aspetti procedurali indicati agli artt. 2 (tipologie di reclutamento del personale da assegnare alle strutture speciali di cui all' art. 4, all'art. 7 comma 1 lett. a) ed all'art. 8 della L.R. n. 43/2001), 4 (procedura di assegnazione del personale), 6 (requisiti di accesso dall'esterno (ex art. 63 dello statuto) e per inquadramento in categoria o posizione economica superiore di personale di ruolo) e 12 (cessazione della assegnazione a struttura speciale).

4. Procedura di assegnazione del personale

1. Se la scelta riguarda personale dell'organico dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, la sua assegnazione alla Struttura speciale è preceduta da una verifica di compatibilità organizzativa compiuta dal Servizio competente per materia assieme al responsabile della struttura ordinaria di appartenenza del medesimo.
2. Se è scelto personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, il Servizio competente per materia procede alla acquisizione dello stesso in comando, prescindendo dalle regole fissate per la mobilità ordinaria temporanea, trattandosi di dare esecuzione a disposizioni di legge speciale.
3. Nel caso in cui la scelta riguardi persone esterne alla pubblica amministrazione, da assumere ex art. 63 dello Statuto, la procedura di assunzione a tempo determinato delle stesse avviene, con apposita determinazione, a cura del responsabile del Servizio competente in materia, per il personale del comparto o giornalistico equiparabile, e a cura del Direttore generale competente in materia di personale per il personale dirigenziale o giornalistico equiparabile. I precitati dirigenti sono autorizzati anche alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro, secondo gli schemi contrattuali allegati in appendice, che adatteranno di volta in volta al caso concreto. I medesimi dirigenti sono autorizzati a sottoscrivere i contratti individuali per il personale da assumere, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale, con CCNL Regioni autonomie Locali o con il CCNL giornalistico, nel rispetto degli schemi contrattuali approvati.
4. La scelta delle persone da assegnare a una struttura speciale rientra nella esclusiva responsabilità del titolare dell'organo politico interessato richiedente ed è effettuata sulla base di un rapporto di fiduciarietà politica.
5. L'assegnazione del personale, sia regionale che esterno, alla struttura speciale, sulla base di richiesta nominativa, avviene con determina dei dirigenti di cui al comma 3, secondo le rispettive competenze. La responsabilità dei precitati dirigenti riguarda solo la legittimità e regolarità amministrativa delle procedure di acquisizione e assegnazione, non avendo i medesimi alcun potere in ordine alla scelta, in quanto non concorrono in alcun modo alla stessa, se non sotto il profilo del rispetto dei presupposti e requisiti stabiliti dalla legge e dalla presente disciplina generale.

5. Programmazione dei fabbisogni di personale e decorrenza contratti

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, i Titolari delle Strutture speciali predispongono, con il supporto del competente servizio dell'Assemblea legislativa, una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati:
 - a. l'importo che si intende utilizzare per la stipula delle singole tipologie contrattuali;
 - b. l'elenco dei contratti che si intendono attivare per l'anno successivo ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto;
 - c. l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo interno o esterno all'amministrazione regionale e decorrenza dei relativi contratti.
2. Le richieste non inserite nella programmazione annuale dovranno pervenire al Servizio competente per materia, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla seduta di UP per l'approvazione, al fine di consentire al Servizio medesimo l'espletamento delle procedure di competenza.
3. I contratti avranno le seguenti decorrenze:
 - a. l'attivazione degli incarichi ex art. 63 dello statuto avrà decorrenza l'1 del mese di riferimento compatibilmente con la data di presentazione della richiesta;
 - b. l'attivazione degli incarichi di prestazione professionale avrà decorrenza l'1 o il 15 del mese di riferimento a conclusione della procedura di reclutamento;
 - c. per l'assegnazione dei dipendenti di ruolo dell'amministrazione regionale e dei dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, la decorrenza va necessariamente concordata con le strutture di provenienza.

6. Requisiti di accesso dall'esterno (ex art. 63 dello Statuto) e per inquadramento in categoria superiore di personale di ruolo.

1. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale:
 - a. deve aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
 - b. non deve essere interdetto dai pubblici uffici;
 - c. non deve essere stato licenziato per motivi disciplinari dalla Regione Emilia- Romagna;
 - d. essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
 1. per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
 2. per l'accesso alla cat. C: diploma di maturità;
 3. per l'accesso alla cat. D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale laddove previsto;
 4. per l'accesso alla dirigenza: laurea di primo livello o laurea specialistica, laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale
 - e. iscrizione all'Ordine dei giornalisti e al relativo Albo, per il personale assunto per attività giornalistiche.
2. I titoli di studio indicati nella lettera d) devono essere posseduti anche dal personale regionale assegnato alla Struttura speciale e dal personale di altra pubblica amministrazione in comando alla struttura speciale per l'eventuale inquadramento in categoria superiore.
3. Il titolare dell'organo politico dovrà allegare alla propria richiesta, oltre che un curriculum vitae in formato europeo della persona da assumere, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato all'assunzione a termine, sul possesso dei requisiti di accesso indicati al comma 1 secondo modelli predisposti dall'amministrazione.
4. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione avviene a campione, secondo le modalità definite dal responsabile del Servizio competente in materia di reclutamento presso le strutture speciali.

7. Personale esterno

I Titolari delle strutture speciali, nella scelta del personale esterno di cui avvalersi per la propria struttura, possono consultare l'apposita banca dati predisposta dall'Amministrazione, contenente i curricula dei collaboratori che forniscono consenso all'inserimento e che hanno maturato un'esperienza professionale presso le strutture speciali della Regione Emilia-Romagna.

8. Trattamento economico del personale assegnato alle strutture speciali

1. La retribuzione base del personale assunto dall'esterno ex art. 63 dello statuto, a cura dell'Amministrazione, corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate. Su richiesta del titolare di struttura speciale, valutata l'esperienza e la competenza professionale posseduta, l'inquadramento può essere fino alla posizione economica più alta della categoria di assegnazione.
2. Per il personale non dirigente assegnato alle strutture speciali, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste nei contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento, erogato mensilmente, il cui ammontare complessivo, ai sensi del comma 10 dell'art. 9 della l.r. n. 43/2001, è calcolato secondo i criteri, riepilogati nella allegata Appendice n. 3.
3. Al personale acquisito dalle strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna o tramite comando da altre Pubbliche Amministrazioni, su richiesta e sotto la responsabilità amministrativa del titolare dell'organo politico richiedente, possono essere attribuite funzioni afferenti la categoria o profilo superiore di inquadramento del personale interessato, con attribuzione della posizione economica fino a quella massima prevista per ogni categoria. Di tale attribuzione funzionale superiore si tiene conto nel calcolo dell'ammontare del relativo emolumento economico.
4. Come già precisato, la retribuzione base e i requisiti per il riconoscimento di funzioni afferenti la categoria o profilo superiore di inquadramento del personale interessato, di cui al punto che precede, corrispondono a quelli previsti per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.
5. Al personale di qualifica dirigenziale acquisito, con qualsiasi tipologia, presso le strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste nei contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali assegnati alle strutture ordinarie.
6. Al personale che svolge attività giornalistica si applica il trattamento economico previsto dai Contratti collettivi di lavoro giornalistici, nazionali e aziendali, nonché dalle delibere di Giunta regionale e Ufficio di Presidenza che disciplinano tale tipologia di lavoro presso la Regione Emilia-Romagna. (Delibera Ufficio di Presidenza n.97 del 11/07/2012 - Testo unico della disciplina attuativa dell'art. 26, l.r. 28/07/2004, n. 17 e ss.mm.ii., che detta "disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche presso il servizio informazione e comunicazione istituzionale dell'assemblea legislativa").

9. Trattamento giuridico del personale assegnato alle strutture speciali

1. Il personale esterno alla Pubblica Amministrazione, richiesto ex art. 63 dello statuto, è assunto mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, disciplinato secondo le clausole riportate negli schemi allegati in Appendice sotto i numeri 1 (contratti per funzioni ascrivibili alle categorie del comparto) e 2 (contratti per funzioni dirigenziali).

2. Il trattamento giuridico del personale a tempo determinato di cui al comma 1, è equiparato a quello spettante al personale regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per quanto compatibile e fatto salvo quanto diversamente precisato negli schemi contrattuali di cui al comma 1.
3. Il dirigente che, in base alla presente deliberazione, è autorizzato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, è autorizzato anche ad adeguare le clausole dello schema contrattuale, predisposto per una durata del rapporto di lavoro pari a quella del mandato politico dei titolari delle Strutture speciali (cinque anni), alla eventuale minore durata dello stesso, secondo i criteri riportati nelle varie clausole degli allegati schemi contrattuali.
4. Il personale regionale di ruolo, temporaneamente assegnato a strutture speciali, conserva il trattamento giuridico che deriva da leggi e contratti collettivi di lavoro, con le seguenti precisazioni:
 - a. per quanto riguarda il personale assegnato alle Segreterie particolari: i poteri direttivi nei confronti del personale, dirigente e non dirigente, sono esercitati dal titolare dell'organo politico cui afferisce la struttura speciale; i poteri disciplinari sono esercitati direttamente dal titolari dell'organo politico nei confronti del personale del comparto assegnatogli, fatta salva la competenza dell'Ufficio per i Procedimenti disciplinari (UPD) per le infrazioni più gravi, secondo le norme vigenti in materia. In questo ultimo caso, così come in caso di responsabilità disciplinare di dirigenti assegnati alle Segreterie particolari, i procedimenti disciplinari sono gestiti dall'UPD, su segnalazione del titolare dell'organo politico di riferimento.
 - b. per quanto riguarda il Gabinetto articolato in strutture organizzative (servizi) come le direzioni generali: i poteri direttivi e disciplinari spettano ai dirigenti responsabili delle strutture medesime. Il Capo di Gabinetto ha gli stessi poteri direttivi e disciplinari, per il personale di diretta assegnazione, che ha il direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale. Sono fatte salve le competenze dell'UPD, sia nei confronti del personale del comparto che della dirigenza, secondo le norme in materia di responsabilità disciplinare.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al personale esterno assunto a tempo determinato ex art. 63 dello Statuto.
6. Il personale acquisito in comando da altre Pubbliche Amministrazioni conserva il rapporto di lavoro originario con l'Amministrazione di provenienza. Il rapporto di lavoro del personale in comando in entrata è disciplinato dal contratto individuale di lavoro sottoscritto con l'Amministrazione di provenienza e dalla normativa, legislativa e pattizia, applicabile nel settore o comparto di provenienza, fatto salvo quanto diversamente previsto secondo le disposizioni generali previste dalla Regione Emilia-Romagna per il personale comandato in entrata.
7. Al personale che svolge attività giornalistica si applica il trattamento giuridico previsto dai Contratti collettivi di lavoro giornalistici, nazionali e aziendali, nonché dalle delibere della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza che disciplinano tale tipologia di lavoro presso la Regione Emilia-Romagna.

10. Registrazione orari

Il Personale di ruolo, comandato da altra pubblica amministrazione o assunto ex art. 63 dello statuto, assegnato alle Strutture speciali, è assoggettato alla registrazione dell'orario in entrata ed in uscita ed ha l'obbligo di effettuare le relative timbrature tramite gli appositi marcatempo presso l'immobile in cui ha sede la Struttura speciale di assegnazione. Eventuali timbrature presso altre sedi regionali saranno evidenziate nei report periodici inviati al Titolare della Struttura al fine di una sua verifica.

11. Incarichi di responsabilità dirigenziale e di posizione organizzativa

1. All'attivazione di incarichi dirigenziali e/o di posizione organizzativa per le Strutture speciali (Gruppi, Monocratiche e Gabinetto), provvede il Direttore generale dell'Assemblea legislativa, ai sensi della l.r. 43/2001, su espressa richiesta formale dei titolari dell'organo politico cui rispettivamente afferiscono.
2. Agli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa e a quelli dirigenziali presso le Strutture speciali dell'Assemblea legislativa, non si applicano le disposizioni previste in materia di pubblicizzazione, di comparazione e di mobilità interna dei dirigenti.
3. L'efficacia giuridica degli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

12. Cessazione della assegnazione a struttura speciale

1. La durata dell'assegnazione di personale regionale a struttura speciale, del comando temporaneo o del rapporto di lavoro subordinato, stipulato con persone esterne alla Pubblica Amministrazione è fissata dal titolare dell'organo richiedente, ai sensi di legge.
2. In ogni caso la durata di cui al comma 1 non può superare quella del mandato politico del titolare dell'organo richiedente, fatta salva la proroga di legge stabilita al comma 12 secondo periodo dell'art. 9 della l.r. n. 43/2001 e ss. mm., che recita *"Tale durata, alla cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, è prorogata, anche per il personale con funzioni giornalistiche, fino all'assegnazione di quello richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi"*.
3. Le assegnazioni e i contratti di lavoro presso le strutture speciali possono essere risolti anticipatamente rispetto alla loro scadenza naturale, come fissata negli atti, su motivata richiesta del titolare dell'organo interessato inoltrata al dirigente responsabile del competente servizio, per l'adozione dei conseguenti atti. Le assegnazioni e i contratti possono essere risolti dalla Regione per giustificato motivo, con un preavviso di almeno trenta giorni, o per giusta causa.
4. Il dipendente di ruolo o a termine assegnato a struttura speciale ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine di assegnazione, dando un preavviso nei termini previsti dagli atti di riferimento.

13. Incarichi di prestazione professionale ex comma 6 art. 20 L.R. 11/2013. Modalità di affidamento

1. La scelta delle persone a cui conferire incarico di prestazione professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, spetta al Titolare dell'Organo politico cui ciascun incarico afferisce, ossia:
 - a. Il Presidente dell'Assemblea legislativa per il personale del proprio Gabinetto e per la propria Segreteria;
 - b. I Componenti UP (Vice-Presidenti, Consiglieri Questori e Consiglieri Segretari);
 - c. Presidenti di Commissione per le proprie Segreterie particolari;
 - d. Presidenti dei Gruppi assembleari
2. Ognuno dei soggetti di cui ai punti a), b), c) e d), comunicherà gli incarichi che intende attivare al Direttore Generale, al Servizio OBAC e per conoscenza alla segreteria di Presidenza; entrambe le comunicazioni devono contenere:
 - a. la precisazione della natura del contratto (prestazione d'opera intellettuale, collaborazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa), l'oggetto e il termine di esecuzione dell'incarico che deve essere necessariamente correlato alla natura dell'attività svolta;

- b. l'ammontare del compenso per l'incarico e gli eventuali rimborsi spese riconosciuti;
- 3. A seguito della richiesta presentata, il competente Servizio effettua una valutazione di congruità della stessa, con riferimento ai presupposti generali di legittimità e alla verifica dell'indisponibilità della figura richiesta tra il personale in servizio con rapporto a tempo indeterminato.
- 4. Effettuata la verifica di cui al punto precedente, il competente Servizio dispone la pubblicazione di un avviso di avvio di procedura comparativa di selezione, utilizzando gli elementi descritti nella scheda predisposta dalla struttura richiedente. L'avviso che invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per l'incarico professionale, dovrà contenere i seguenti elementi concordati con il Titolare della Struttura speciale richiedente:
 - a. definizione circostanziata della tipologia di incarico e dell'oggetto del medesimo;
 - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. durata dell'incarico;
 - d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e. compenso proposto per la prestazione, con tutte le informazioni correlate (quali modo e periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale applicabile);
 - f. indicazione della struttura speciale di riferimento e del responsabile del procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato anche il termine per la presentazione della candidatura e del curriculum. L'avviso deve inoltre precisare il termine di conclusione del procedimento, nonché i criteri attraverso i quali avviene la verifica delle candidature/curricula.

- 5. Per ogni avviso è predisposto un modulo per la presentazione della candidatura e del curriculum. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale, di:
 - a. godere dei diritti civili e politici;
 - b. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - c. di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
 - d. se cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
 - e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (tranne che non si rientri nei casi, tassativamente previsti, in cui è possibile prescindere da tale requisito).
- 6. L'avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza; il termine di scadenza per la presentazione della candidatura non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. In relazione alla natura della professionalità richiesta, è possibile disporre la diffusione dell'avviso e la pubblicazione anche attraverso altri canali supplementari.
- 7. La scelta del collaboratore esterno avviene tramite verifica del possesso dei requisiti indicati nell'avviso e disamina dei curricula pervenuti, sulla base di criteri generali indicati nei singoli avvisi, quali:
 - a. qualificazione culturale e professionale;
 - b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;
 - c. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- 8. La Struttura competente all'istruttoria procede alla verifica di cui sopra e redige un elenco di candidati ritenuti idonei; tra i nominativi inseriti in elenco, il Titolare della Struttura speciale richiedente sceglie il soggetto a cui affidare l'incarico. Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale.
- 9. In caso di cessazione anticipata dall'incarico è possibile utilizzare il medesimo elenco per il conferimento di un nuovo incarico, così come tale elenco può essere utilizzato, entro un anno dall'affidamento dell'incarico, per il conferimento di altri incarichi che abbiano a riferimento

identica professionalità.

14. Incarichi di prestazione professionale ex comma 6 art. 20 L.R. 11/2013. Responsabilità del Titolare della Struttura speciale richiedente

1. Il Titolare della Struttura speciale cui ciascun incarico afferisce, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e ne verifica, inoltre, il buon esito e i risultati finali accertati mediante la presentazione, da parte del soggetto incaricato, di una relazione finale - da trasmettere al servizio Organizzazione Bilancio e Attività contrattuale - necessaria per la liquidazione del saldo di compenso previsto.
2. In applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, i contratti relativi ai rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante.
3. Gli incarichi in trattazione non sono rinnovabili e, di regola, neppure prorogabili. La durata del contratto può essere prorogata solo nei seguenti casi:
 - a fronte di un motivato interesse dell'Organo politico cui ciascun incarico afferisce, limitatamente all'ipotesi di completamento di attività avviate e contenute all'interno di uno specifico progetto ed a retribuzione invariata;
 - nel caso in cui nel corso del contratto, per il raggiungimento degli obiettivi fissati, si evidenzia la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle concordate; in tale evenienza può essere ridefinito il compenso riconosciuto.Un nuovo incarico può essere conferito solo a seguito di nuova richiesta avente ad oggetto un diverso incarico.
4. L'affidamento di incarichi professionali a dipendenti di pubbliche amministrazioni può avvenire solo previa verifica dell'avvenuta autorizzazione, per atto espresso o per silenzio assenso, da parte dell'Ente di appartenenza, secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti.
5. La programmazione degli incarichi da attivare l'anno successivo, dovrà essere presentata, ai fini dell'approvazione, all'Ufficio di Presidenza entro il 15 dicembre di ogni anno.
6. In corso d'anno può essere effettuata una integrazione alla programmazione degli incarichi, entro il 30 aprile. Entro la medesima data è prevista la prima programmazione degli incarichi per l'anno 2015.
7. Alla liquidazione del compenso indicato dal Titolare della Struttura richiedente si provvederà con pagamenti per step periodici definiti nel contratto, in rapporto alla durata e all'oggetto dell'incarico. Il pagamento del saldo del compenso pattuito è condizionato dalla trasmissione della relazione finale al servizio Organizzazione Bilancio e Attività Contrattuale.

15. Attivazione tirocini

1. I tirocini, siano essi curriculari che professionalizzanti, sono attivabili solo previa formalizzazione di rapporti convenzionali con i soggetti promotori.
2. I tirocini curriculari hanno ad oggetto un percorso formativo che preveda anche una fase di preparazione più teorica e vengono attivati, previa valutazione positiva da parte del Servizio OBAC, dal Direttore Generale; i tirocini professionalizzanti sono quelli che costituiscono uno strumento di formazione diretta al termine degli studi o che presentino un contenuto di rilievo; anch'essi vengono attivati dal Direttore Generale dell'Assemblea legislativa previa valutazione positiva del Servizio OBAC.
3. Eventuali oneri derivanti dall'attivazione delle tipologie di tirocinio sopra descritte, sono a totale carico dei budget delle strutture ospitanti.

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE ASSEGNATO A STRUTTURA SPECIALE

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale,

fra:

l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in persona del/la Responsabile del Servizio _____, dott./ssa _____, a ciò autorizzato/a da delibera dell'Ufficio di Presidenza n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge

e

la/il Sig.ra/Signor _____, nata/o a _____ il _____,

si conviene e stipula quanto segue:

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, come da determinazione del Responsabile del Servizio _____ n. _____ del _____ assume a tempo determinato il/la Signor/Sig.ra _____, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale.

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE

Il/la Signor/Sig.ra _____ è inquadrato nella categoria _____, posizione economica ____ .1, profilo professionale " _____", posizione lavorativa standard _____, per lo svolgimento delle attività afferenti la struttura di cui al successivo punto 2).

Il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione che dichiara di avere ricevuto in copia contestualmente al presente contratto di lavoro.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel contratto collettivo nazionale di comparto e nei Codici di comportamento sopra citati.

2) ASSEGNAZIONE

La sede di servizio è a Bologna, presso _____ (*in alternativa: la Segreteria particolare di _____/il Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale*)

3) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto di lavoro decorre dal _____ e ha durata sino al termine del mandato di _____ (*in alternativa: il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale/ il Vicepresidente dell'Assemblea legislativa regionale/il Consigliere Questore/ il Consigliere Segretario/il Presidente della Commissione/il Capogruppo*). (*clausola alternativa nel caso di durata inferiore: Il rapporto di lavoro decorre dal _____ e ha durata sino a _____*).

4) TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico iniziale è articolato come segue:

- stipendio tabellare annuo lordo: € _____
- indennità di comparto: € _____

- tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno
- emolumento unico, sostitutivo di tutte le voci che compongono il salario accessorio; detto emolumento è quantificato secondo i criteri specificati con delibera dell'Ufficio di Presidenza con delibera n. ____/2015; la relativa base di calcolo iniziale è la seguente, fatte salve le diverse e ulteriori variazioni secondo le segnalazioni del titolare dell'organo politico cui afferisce la struttura speciale di cui all'art. 2:

Emolumento fisso	Emolumento variabile
€ 4.575,50 per il personale assegnato a funzioni della categoria B € 4.834,50 per la categoria C € 7.003.50 per il personale assegnato alla categoria DA.I € 7.344.50 per la categoria DB.I	Fino a € 3.642 per i collaboratori di categoria B Fino a € 3.748 per i collaboratori di categoria C Fino a € 3.896 per i collaboratori di categoria DA.I Fino a € 4.170 per i collaboratori di categoria DB.I

(Periodo da inserire solo per il personale di categoria D: L'emolumento unico di cui sopra sarà rideterminato in caso di eventuale conferimento di incarico di responsabilità di posizione organizzativa; il nuovo ammontare sarà specificato nell'atto di conferimento dell'incarico.)

5) MISSIONI E TRASFERTE

In caso di invio in missione è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i collaboratori regionali inquadrati in pari categoria e posizione economica.

6) ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

Per il relativo accertamento, si adottano le medesime procedure di rilevazione automatica alle quali è assoggettato il personale regionale assegnato alle strutture ordinarie dell'Assemblea legislativa regionale.

7) FERIE E PERMESSI RETRIBUITI

Al dipendente spetta un periodo di ferie nell'ammontare e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale assunto tempo indeterminato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato.

Allo stesso spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal CCNL (festività soppresse e festa del patrono della città sede di assegnazione), nonché una giornata di riposo settimanale che di regola dovrà coincidere con la domenica.

Possono essere concessi permessi retribuiti, secondo le vigenti disposizioni.

Ha altresì diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa, sempre che non venga superata la data di scadenza del contratto, ai sensi della normativa vigente.

8) TRATTAMENTO DI MALATTIA PER RICONOSCIUTA DIPENDENZA DELL'INFERMITA' DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione del servizio, la Regione conserverà al lavoratore il posto di lavoro e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 43/2001, una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. In ogni caso, il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

L'Amministrazione, inoltre, assicurerà al lavoratore, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, un equo indennizzo come previsto dalla normativa vigente per i collaboratori regionali.

9) TRATTAMENTO DI MALATTIA NON DERIVANTE DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattie non dipendenti da cause di servizio, la Regione conserverà al lavoratore il posto di lavoro fino alla scadenza del presente contratto individuale, salvo il raggiungimento del limite massimo previsto dall'art. 21 del vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 06-07-1995 e succ. mod. e int.

Al superamento di tale limite la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il periodo retribuibile è calcolato proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

10) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il lavoratore viene iscritto, per il trattamento di quiescenza di assistenza e previdenza, ai relativi Istituti previsti per i collaboratori regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

11) RECESSO – ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Alla scadenza del termine fissato al precedente punto 3), il contratto si considera risolto di pieno diritto.

Il dipendente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine, dando un preavviso di _____ giorni

(n.b.: 30 giorni, nell'ipotesi di contratto di durata uguale o superiore all'anno; nell'ipotesi di contratto di durata inferiore all'anno calcolare invece 2 giorni per ogni periodo di lavoro contrattualmente stabilito di 1 mese o frazione superiore a 15 giorni).

Il contratto di lavoro può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, su motivata richiesta del titolare dell'organo politico cui la struttura speciale afferisce, per giustificato motivo, con un avviso di almeno trenta giorni, o per giusta causa.

12) INCOMPATIBILITA'

Il presente rapporto di lavoro, secondo quanto dispone l'art. 19 comma primo della L.R. n. 43/2001, è incompatibile con l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali, con l'assunzione di cariche in società con fini di lucro, - ad esclusione di quelle a partecipazione pubblica - e con altri impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 183/2010.

Su richiesta dell'interessato, può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali nei limiti previsti dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 11/2002 e successive modificazioni e integrazioni

Al presente rapporto di lavoro si applicano inoltre le disposizioni contenute nel comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in base alle quali ai dipendenti è fatto divieto di prestare attività lavorativa o professionale per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nei confronti dei soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi.

13) CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto individuale si fa riferimento, anche relativamente alla responsabilità disciplinare e alle incompatibilità: alla contrattazione collettiva; alla vigente legislazione regionale; alle norme del D.Lgs. n. 165/2001, suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti regionali assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale; alle norme nazionali, comprese le norme del diritto comune del

lavoro applicabili, e regionali, anche interne, che disciplinano lo status giuridico ed economico dei lavoratori della Regione Emilia-Romagna, se ed in quanto applicabili al presente tipo di rapporto di lavoro.

Al presente rapporto di lavoro si applicheranno, nei limiti precitati, le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, che saranno stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nel tempo vigenti.

13) Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 26 aprile 1986 n.131- Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, il _____

Il/La Responsabile del Servizio

Il/La Dipendente

Le parti si danno reciprocamente atto della consegna al sig. _____ della seguente documentazione:

D.P.R. n. 62/2013

Codice di comportamento e codice disciplinare;

Determinazione della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica n. 14852 del 17/11/2011 avente ad oggetto "Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna";

Informativa per il trattamento dei dati personali

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DIRIGENTE ASSEGNATO A STRUTTURE SPECIALI

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale,

fra:

l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in persona del Direttore Generale _____ dott./dott.ssa _____, a ciò autorizzato dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza regionale n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge

e

il/la sig./sig.ra _____

si conviene e stipula quanto segue:

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, come da determinazione del Direttore generale ____ n. _____ del _____ assume a tempo determinato nella qualifica unica dirigenziale, il/la Signor/Sig.ra _____, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale.

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il dirigente svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione dell'incarico che verrà conferito, con i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni connesse all'incarico stesso, ferme restando le norme vigenti in materia di responsabilità.

Il dirigente è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, che dichiara di avere ricevuto in copia e sottoscritto contestualmente al presente contratto di lavoro.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel contratto collettivo nazionale e nei Codici di comportamento sopra citati.

2) ASSEGNAZIONE

La sede di servizio è a Bologna, presso _____ (*in alternativa: la Segreteria particolare di _____/il Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale*)

3) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto di lavoro decorre dal _____ e ha durata sino al termine del mandato di _____ (*in alternativa: il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale/il Vicepresidente dell'Assemblea legislativa regionale/il Consigliere Questore/il Consigliere Segretario/il Presidente della Commissione/ il Capogruppo*). (*clausola alternativa nel caso di durata inferiore: Il rapporto di lavoro decorre dal _____ e ha durata sino a _____*).

4) TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico iniziale è articolato come segue:

- stipendio tabellare annuo lordo: € _____
- tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno;

- retribuzione di posizione, secondo il CCNL vigente e la graduazione della posizione dirigenziale ricoperta;
- eventuale retribuzione di risultato, corrisposta a seguito della valutazione di cui al punto 5).

5) VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE

Il dirigente è sottoposto a valutazione nei casi e secondo le procedure e la metodologia previste dalla normativa per i dirigenti regionali di ruolo.

6) MISSIONI E TRASFERTE

In caso di invio in missione è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali di ruolo.

7) ORARIO DI LAVORO

Il dirigente presta la propria attività secondo l'articolazione oraria del sistema organizzativo dell'Ente e la disponibilità che è richiesta in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

8) FERIE E PERMESSI RETRIBUITI

Al dirigente spetta un periodo di ferie nell'ammontare e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale assunto tempo indeterminato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato.

Allo stesso spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal CCNL (festività soppresse e festa del patrono della città sede di assegnazione), nonché una giornata di riposo settimanale che di regola dovrà coincidere con la domenica.

Possono essere concessi permessi retribuiti, secondo le vigenti disposizioni.

Ha altresì diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa, sempre che non venga superata la data di scadenza del contratto, ai sensi della normativa vigente.

9) TRATTAMENTO DI MALATTIA PER RICONOSCIUTA DIPENDENZA DELL'INFERMITA' DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione del servizio, la Regione conserverà al dirigente il posto di lavoro e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 43/2001, una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. In ogni caso, il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto o il limite di conservazione del posto ai sensi dell'art. 21 del CCNL dell'area della dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 10-04-1996 e succ. mod. e int.

L'Amministrazione, inoltre, assicurerà al dirigente, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, un equo indennizzo come previsto dalla normativa vigente per i collaboratori regionali.

10) TRATTAMENTO DI MALATTIA NON DERIVANTE DA CAUSE DI SERVIZIO

Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattie non dipendenti da cause di servizio, la Regione conserverà al lavoratore il posto di lavoro fino alla scadenza del presente contratto individuale, salvo il raggiungimento del limite massimo previsto dall'art. 20 del CCNL dell'area della dirigenza Regioni e Autonomie Locali del 10-04-1996 e succ. mod. e int.

Al superamento di tale limite la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il periodo retribuibile è calcolato proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

11) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, ASSISTENZA E QUIESCENZA

Il dirigente è iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza agli Istituti previsti dalle vigenti norme in materia.

12) INCOMPATIBILITA'

Il presente rapporto di lavoro, secondo quanto dispone l'art. 19 comma primo della L.R. n. 43/2001, è incompatibile con l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali, con l'assunzione di cariche in società con fini di lucro, - ad esclusione di quelle a partecipazione pubblica - e con altri impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della L. n. 183/2010.

Su richiesta dell'interessato, può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali nei limiti previsti dalla delibera della Ufficio di Presidenza n. 11/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

Il dirigente non deve trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconfiribilità sancite dal DPR 62/2013, dal D.Lgs. n. 39/20013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012" e dalle relative disposizioni applicative nell'ordinamento regionale.

Al presente rapporto di lavoro si applicano inoltre le disposizioni contenute nel comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in base alle quali ai dipendenti è fatto divieto di prestare attività lavorativa o professionale per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nei confronti dei soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi.

13) RECESSO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Alla scadenza del termine fissato al precedente punto 3), il contratto si considera risolto di pieno diritto.

Il dipendente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine, dando un preavviso di _____ giorni

(n.b.: 30 giorni, nell'ipotesi di contratto di durata uguale o superiore all'anno; nell'ipotesi di contratto di durata inferiore all'anno calcolare invece 2 giorni per ogni periodo di lavoro contrattualmente stabilito di 1 mese o frazione superiore a 15 giorni).

Il contratto di lavoro può essere risolto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, su motivata richiesta del titolare dell'organo politico cui la struttura speciale afferisce, per giustificato motivo, con un avviso di almeno trenta giorni, o per giusta causa.

Costituisce giusta causa di recesso il conseguimento di una valutazione negativa in sede di annuale processo di valutazione dell'attività amministrativa e della gestione.

14) CLAUSOLA FINALE

Al dirigente si applicano, per quanto compatibile in ragione della peculiarità di un rapporto di lavoro a termine, gli istituti contrattuali previsti per i dirigenti a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto quindi dal presente contratto individuale si fa riferimento, anche relativamente alla responsabilità disciplinare e alle incompatibilità: alla contrattazione collettiva; alla vigente legislazione regionale; alle norme del D.Lgs. n. 165/2001, suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dirigenti regionali assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto regionale; alle norme nazionali, comprese le norme del diritto

comune del lavoro applicabili, e regionali, anche interne, che disciplinano lo status giuridico ed economico dei dirigenti della Regione Emilia-Romagna, se ed in quanto applicabili al presente tipo di rapporto di lavoro.

Al presente rapporto di lavoro si applicheranno, nei limiti precitati, le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, che saranno stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nel tempo vigenti.

15) Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 26 aprile 1986 n.131- Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, il _____

Il Direttore Generale

Il/La Sig./Sig.ra

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI

1. Per le unità di ruolo di personale non dirigente in servizio presso le Strutture speciali la retribuzione è pari alla retribuzione nella posizione economica a cui si aggiunge l'emolumento unico, che comprende:
 - a) la differenza tra la posizione economica del dipendente e la diversa categoria e/o posizione economica eventualmente attribuita;
 - b) un importo fisso pari a
 - € 4.016,50 per il personale assegnato a funzioni della categoria B
 - € 4.236,50 per la categoria C
 - € 6.373 per il personale assegnato alla categoria DA.I
 - € 6.658 per la categoria DB.I
 - c) un eventuale compenso a riconoscimento di particolari situazioni di disagio dovute a particolari orari o carichi di lavoro, stabilito dal Titolare della Struttura speciale di appartenenza fino all'importo massimo di
 - € 3.642 per i collaboratori di categoria B
 - € 3.748 per i collaboratori di categoria C
 - € 3.896 per i collaboratori di categoria DA.I
 - € 4.170 per i collaboratori di categoria DB.I
 - d) Per ciascuna unità assunta a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, si individua inoltre, all'interno dell'emolumento unico, un compenso fisso a riconoscimento della precarietà dell'assunzione calcolato in misura percentuale della somma degli importi di cui alle lettere b) e c) così quantificato:
 - € 559 per i collaboratori di categoria B
 - € 592 per i collaboratori di categoria C
 - € 630,50 per i collaboratori di categoria DA.I
 - € 686,50 per i collaboratori di categoria DB.I.
2. Per i titolari di posizione organizzativa l'emolumento comprende:
 - a) la differenza tra la posizione economica del dipendente e la diversa posizione economica e/o della categoria eventualmente attribuita;
 - b) un importo corrispondente alla retribuzione di posizione, secondo una delle due fasce previste per le strutture ordinarie;
 - c) un importo annuo variabile pari alla media della retribuzione di risultato erogata alle posizioni organizzative della struttura di riferimento;
3. Per il personale dirigenziale assegnato al Gabinetto, la retribuzione di posizione annuale è fissata all'atto dell'incarico, anche non in corrispondenza con le fasce retributive derivanti dal sistema di graduazione, con un minimo e un massimo pari rispettivamente all'importo corrispondente, nelle strutture ordinarie, alla retribuzione di ingresso e alla fascia retributiva FR1 Super.

4. Per il personale dirigenziale assegnato alle Segreterie particolari, la retribuzione di posizione annuale è fissata all'atto dell'incarico, anche non in corrispondenza con le fasce retributive derivanti dal sistema di graduazione, con un minimo e un massimo pari rispettivamente all'importo corrispondente, nelle strutture ordinarie, alla retribuzione di ingresso e alla fascia retributiva FR3.
5. Per tutto il personale operante presso le strutture speciali l'emolumento unico è calcolato su base annua ed erogato su 13 mensilità, fatta eccezione per la retribuzione annua variabile relativa al personale che ricopre posizione dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa, che verrà erogata successivamente, in corrispondenza con quanto previsto dalle procedure di valutazione e retribuzione di risultato per il personale delle strutture ordinarie.

APPENDICE 4 DELL'ALLEGATO A)

SCHEMA DI CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE ex art. 12 L.r. n. 43/2001

L'anno _____ il giorno _____ tra la Regione Emilia-Romagna – Assemblea legislativa regionale, nella persona Direttore generale dell'Assemblea legislativa - dott. _____ - domiciliato per carica in Viale Aldo Moro, 50, codice fiscale 80062590379, in esecuzione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. _____ del ____/____/____;

e

Il/La sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, n. _____, C.F.: _____

si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

L'incarico avente ad oggetto _____ sarà svolto a supporto della Struttura _____

La collaborazione è resa dal/la sig./sig.ra _____ nel contesto di un rapporto che, data la fattispecie, per le modalità di esecuzione e per l'esplicita volontà delle parti, non riveste carattere di lavoro subordinato

Il/La sig./sig.ra _____ ha come referente interno all'Amministrazione regionale il/la Presidente _____ - per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto di lavoro.

Il/La sig./sig.ra _____ si impegna a prestare la collaborazione di cui sopra in via continuativa, anche se non esclusiva, rimanendo libero di adeguare la stessa alle effettive esigenze dell'incarico.

Il/La Collaboratore/trice, di conseguenza, non sarà vincolato all'osservanza di un orario prestabilito e sarà libero di spostare, modificare, ampliare o ridurre l'orario di presenza a suo insindacabile giudizio, ma nel rispetto dell'organizzazione aziendale ed osservando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza di cui al D.Lgs. 19/09/1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente contratto di lavoro non può essere convertito in nessun caso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

ART. 2 - COMPENSO

Il compenso pattuito per l'incarico è determinato di comune accordo fra le parti in Euro _____ al lordo delle ritenute e trattenute di legge, sulla base delle prestazioni svolte e del risultato del servizio previsto.

Il/La sig./sig.ra _____ dichiara che la collaborazione in oggetto è resa nell'esercizio di attività per le quali non è indispensabile l'iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali.

Il compenso resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione dell'art. 5, comma 2 del DPR 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni.

Il compenso stabilito sarà assoggettato al trattamento previsto per i "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" in applicazione del D.P.R. 917/1986 e del D.P.R. 600/1973, inquadrandosi il rapporto nella fattispecie della collaborazione coordinata continuativa, per effetto dell'art. 34 della Legge 21/11/2000, n. 342.

Il collaboratore incaricato si impegna a presentare una relazione conclusiva dell'attività svolta, al titolare di struttura, ai fini della verifica del buon esito e dei risultati raggiunti.

ART. 3 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso sarà liquidato per step periodici, con emissione di cedolino stipendi con le seguenti scadenze: _____

L'amministrazione all'atto del pagamento del compenso provvederà, nel rispetto della normativa vigente in materia, ad operare la ritenuta IRPEF calcolando la stessa sulla base degli scaglioni di redditi corrispondenti al reddito dell'incaricato, al netto delle detrazioni di imposta e trattenute previdenziali, sulla base della periodicità del pagamento del compenso pattuito.

Configurandosi l'incarico in parola nella fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa, come tale rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge 335/95 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione opererà la ritenuta del contributo previdenziale.

La Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Assemblea legislativa ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000, n. 38, relativo all'obbligo assicurativo dei lavoratori parasubordinati, ed a conoscenza degli adempimenti previsti dal T.U. dell'INAIL DPR 30/06/1965, n. 1124, provvederà alla regolare iscrizione dell'unità incaricata;

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato a tempo determinato, con inizio dalla data del _____, previa sottoscrizione del presente contratto e fino al _____, o all'eventuale precedente data di cessazione del mandato conferito al titolare che ne ha fatto richiesta.

L'eventuale proroga dei termini di esecuzione dell'incarico può essere accordata, previa adozione di apposito atto formale, solo a fronte di un motivato interesse della struttura cui l'incarico afferisce, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2 comma 8 allegato A) della Delibera U.P. di cui costituisce parte integrante.

Ogni ulteriore accordo e/o patto aggiuntivo dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti in data successiva e avrà in ogni caso valore di novazione del presente accordo.

ART. 5 – RISOLUZIONE E RECESSO ANTICIPATO

L'incaricato/a si obbliga, per quanto compatibile con la natura del presente incarico, al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con

D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali e altre utilità, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, la trasparenza e i rapporti con gli utenti e gli altri collaboratori. L'incaricato/a dichiara di avere ricevuto in copia i Codici e di averli sottoscritti. L'incaricato/a è consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di integrità derivanti dai Codici, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del presente rapporto di lavoro.

Le parti potranno recedere dal presente contratto anche prima della scadenza di cui al punto precedente per giusta causa o per giustificato motivo, dando preavviso di 8 (otto) giorni a mezzo raccomandata A/R. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente anche ad iniziativa della parte adempiente in caso di inadempimento dell'altra parte ai sensi degli artt. 1453 e 1455 del codice Civile.

In tali casi la Regione Emilia-Romagna – Assemblea legislativa regionale provvederà a liquidare il compenso per la prestazione già fornita e determinato in relazione al risultato utile derivato.

Il contratto potrà inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte del Committente nei seguenti casi:

- gravi inadempienze contrattuali;
- condanna in primo grado per uno dei reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 come modificato dall'art. 1 della legge 16/92 o per un reato che, per la sua oggettiva gravità, non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica di recesso il/la collaboratore/trice potrà far pervenire le sue controdeduzioni.

Il rapporto è comunque regolato dal Codice Civile, all'art. 2222 e seguenti, relativamente al rapporto di lavoro autonomo e all'art. 2575 e seguenti relativamente alla cessione delle opere di ingegno.

ART. 6 - IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Il/La sig./sig.ra _____ è tenuto/a al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riferimento all'art. 30 concernente gli incaricati del trattamento dei dati personali e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 197/2006 recante: "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento" relativamente a qualsiasi dato o notizia di cui venga a conoscenza in ragione dei suoi compiti.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alla materia sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

Nessun dato personale potrà essere comunicato a terzi, soggetti pubblici o privati, né tanto meno diffuso se non secondo le istruzioni.

L'incaricato/a si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni concernenti la R.E.R. che lo stesso potrà acquisire nel corso dello

svolgimento dell'incarico.

ART. 7 - RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non possa essere risolta consensualmente sarà demandata al Foro di Bologna competente per materia.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI.

La Regione Emilia-Romagna è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

In materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008.

ART. 9 - NORMATIVE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e si impegnano al puntuale adeguamento delle modifiche che verranno successivamente introdotte.

Letto, confermato e sottoscritto

Bologna,

Per l'Assemblea legislativa

L'incaricato/a

Il Direttore generale

Le parti si danno reciprocamente atto della consegna al/alla sig./sig.ra _____ della seguente documentazione:

Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna;

D.P.R. n.62/2013

Codice di comportamento;

Determinazione della Direzione Generale Centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica n. 14852 del 17/11/2011 avente ad oggetto "Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna";

Informativa per il trattamento dei dati personali relativi alla gestione della collaborazione coordinata e continuativa.